

Delib.G.R. 12-7-2010 n. 978

Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 22 luglio 2010, n. 92.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna

Viste:

- la legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico";

- la Delib.G.R. 20 maggio 2001, n. 197 «Direttiva per l'applicazione della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante "Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"»;

- la Delib.G.R. 13 marzo 2006, n. 335 "Disposizioni per l'installazione di apparati del sistema DVBH di cui alla L.R. n. 30/2000";

- la legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";

- la Delib.G.R. 21 luglio 2008, n. 1138 "Modifiche ed integrazioni alla Delib.G.R. 20 maggio 2001, n. 197 "Direttiva per l'applicazione della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante "Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico";

Premesso che negli ultimi anni l'interesse verso il tema dei campi elettromagnetici ha assunto un'importanza crescente, legata principalmente al rapido sviluppo delle tecnologie e dei sistemi di telecomunicazione, e che in tale contesto la Regione Emilia-Romagna è stata tra le prime amministrazioni ad occuparsi del problema dell'inquinamento elettromagnetico;

Preso atto che:

- la Commissione Europea, con Comunicazione del 24 maggio 2005 al Consiglio dei Ministri, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, ha invitato ad attuare la transizione del segnale televisivo dalla trasmissione analogica a quella digitale su tutto il territorio dell'Unione Europea entro il 2012;

- a livello comunitario la promozione della tecnica digitale è considerata azione strategica ai fini dell'accesso generalizzato dei cittadini ai servizi e alle applicazioni della società dell'informazione;

- con provvedimenti di legge e interventi del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), l'Italia ha recepito gli inviti della Commissione Europea e ha pianificato la completa digitalizzazione del segnale televisivo nazionale entro dicembre del 2012, processo comunemente definito come "passaggio al digitale terrestre";

- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a tutt'oggi non ha ancora emanato il decreto recante l'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici previsto dagli articoli 4, comma 1, lettera c e 7 della legge 22 febbraio 2001, n 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

Ritenuto necessario, in considerazione degli argomenti di cui sopra, adottare appositi indirizzi in relazione ai seguenti temi e obiettivi:

1. Transizione al digitale terrestre

Al fine di realizzare il passaggio dal sistema analogico a quello digitale, nel rispetto della normativa regionale vigente, al riguardo si rende necessario definire aspetti procedurali specifici relativamente agli iter autorizzativi degli impianti di remittenza televisiva, in un'ottica di semplificazione e rispetto dei tempi previsti dalla pianificazione nazionale.

In considerazione delle esigenze di prevenzione, tutela sanitaria della popolazione e di salvaguardia dell'ambiente, le nuove procedure sono definite in collaborazione con l'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA).

2. Impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica

Tenuto conto della mancata emanazione da parte Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del decreto recante l'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui all'art. 4 della legge 36/2001, e poiché la Delib.G.R. n. 1138/2008, in previsione del citato decreto, aveva soppresso il Capo IV "Impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica" della Delib.G.R. n. 197/2001, si rende necessario apportare al riguardo alcune modifiche integrative alla Delib.G.R. n. 1138/2008, in applicazione delle disposizioni statali;

Dato atto che in relazione alle suddette finalità le strutture regionali hanno elaborato, anche in collaborazione con ARPA, nuove direttive tecniche nonché le necessarie misure di semplificazione dei processi autorizzativi previsti dalla normativa regionale e statale, affinché questi possano svolgersi con maggiore efficacia, rapidità e razionalizzazione dei tempi;

Dato atto inoltre che a garanzia della completezza e della necessità del continuo aggiornamento delle informazioni della Pubblica Amministrazione, necessarie per una corretta ed efficace gestione e pianificazione del territorio e al fine di supportare le attività di valutazione, monitoraggio e controllo, le presenti direttive confermano l'obbligo di trasmissione e aggiornamento della documentazione da produrre;

Rilevato inoltre che la transizione al digitale terrestre deve avvenire garantendo la continuità dell'informazione, migliorando il servizio erogato ed evitando che vi siano interruzioni immotivate dello stesso;

Ritenuto a tale fine necessario definire criteri integrativi per l'installazione o la modifica degli impianti delle emittenti nei siti identificati dalla pianificazione a scala nazionale, provinciale e locale, adeguando i criteri di localizzazione già determinati dalla normativa regionale vigente,

modificando quindi la direttiva allegata alla Delib.G.R. n. 1138/2008 inserendo al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole «a 300 metri» le seguenti: «fatti salvi i siti di interesse nazionale ai sensi della Delibera n. 300/10/CONS dell'AGCom, in cui si individuano come siti di interesse nazionale quelli descritti alla sezione 3 della relazione tecnica della Delibera, nonché quelli ad essi equivalenti così come stabilito al comma 10 dell'articolo 1 della medesima Delibera, purché determinati in coerenza con i principi di tutela sanitaria ed ambientale, e i siti in cui attraverso uno studio dei livelli complessivi di campo elettromagnetico sia assicurata la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente»;

Ritenuto quindi di dare seguito a quanto sopra evidenziato, adottando nuove direttive che costituiscono atto di indirizzo, e che per le parti espressamente indicate apportano modifiche alla Delib.G.R. n. 1138/2008;

Vista la Delib.G.R. n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delib.G.R. n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delib.G.R. n. 450/2007" e ss.mm.ii;

dato atto del parere allegato;

su proposta dell'Assessore Ambiente e Riqualificazione Urbana;

a voti unanimi e palesi

Delibera:

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'Allegato "Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico," quale parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo delle relative schede D1, D2, D3, relativo ai seguenti temi:

1. Transizione al digitale terrestre;

2. Impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

2. di modificare il comma 1 dell'articolo 4 della direttiva allegata alla Delib.G.R. n. 1138/2008 inserendo dopo le parole «a 300 metri» le seguenti: «fatti salvi i siti di interesse nazionale ai sensi della Delibera n. 300/10/CONS dell'AGCom, in cui si individuano come siti di interesse nazionale quelli descritti alla sezione 3 della relazione tecnica della Delibera, nonché quelli ad essi equivalenti così come stabilito al comma 10 dell'articolo 1 della medesima Delibera, purché determinati in coerenza con i principi di tutela sanitaria ed ambientale, e i siti in cui attraverso uno studio dei livelli complessivi di campo elettromagnetico sia assicurata la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente»;

3. di stabilire che le nuove direttive trovano applicazione dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ovvero dalla data antecedente di comunicazione ai soggetti interessati;

4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato

Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico

Premessa

Le disposizioni contenute nelle presenti direttive mirano a perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della pianificazione urbanistica.

Le disposizioni di cui al punto 1. introducono in particolare misure di semplificazione delle procedure di autorizzazione previste dalla L.R. n. 30/2000 e dalle sue direttive applicative, in attuazione di previsioni contenute nel D.Lgs. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche".

1. Transizione al digitale terrestre

Premessa

L'Unione Europea ha stabilito che tutti i Paesi membri devono convertire la trasmissione del segnale televisivo terrestre dall'attuale sistema analogico a quello digitale entro il 2012. Il passaggio segnerà una svolta nelle trasmissioni broadcast e la nuova tecnologia di trasmissione permetterà la fruizione di un segnale in qualità audio/video superiore rispetto al sistema analogico e l'offerta di una più ampia scelta di programmi all'utente.

Per raggiungere la completa conversione del segnale il processo individuato a livello statale ha previsto la suddivisione del territorio nazionale in aree tecniche, ognuna caratterizzata da scadenze temporali e dalla suddivisione in fasi del percorso innovativo.

Le fasi previste per arrivare alla completa digitalizzazione del segnale sono due, denominate "switch over" e "switch off".

Per quanto attiene la Regione Emilia-Romagna il processo si realizza come segue:

- per le province di Piacenza e di Parma: sono previste entrambe le fasi di switch over e switch off; un iniziale passaggio al digitale di RAI DUE e Rete 4 (switch over: 18 maggio 2010), sarà seguito dal passaggio integrale al digitale (switch off: 15 settembre ÷ 20 ottobre 2010); il passaggio in tali province si realizzerà contemporaneamente con quelle del Piemonte Orientale e della Lombardia (esclusa la provincia di Mantova);

- per tutte le altre province, avrà luogo la sola fase di switch off, che avverrà dal 21 ottobre al 25 novembre 2010; il passaggio in tali province si realizzerà contemporaneamente con quelle del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Mantova.

Per la realizzazione di tale innovazione – che comporterà la conversione del segnale, l'adeguamento e la riorganizzazione degli impianti e della rete e l'assegnazione di nuove frequenze – è necessario che per ogni tipo di intervento modificativo degli impianti siano previste procedure specifiche per consentire che il processo di transizione avvenga in tempi certi e come pianificati, nel rispetto della normativa regionale e statale.

Tenuto conto del contesto normativo, la presente direttiva costituisce atto di indirizzo per gli Enti Locali, con la previsione di misure di semplificazione procedurale in attuazione dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e dell'art. 6 della Delib.G.R. n. 1138/2008.

a) Finalità e campo di applicazione

Le seguenti disposizioni si applicano nella fase di passaggio del sistema di radiodiffusione del segnale televisivo terrestre da analogico a digitale, agli impianti che sono provvisti, alla data di pubblicazione della presente direttiva, di regolare concessione all'uso delle risorse radio rilasciata dal “Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni”: e in riferimento ai quali sussista almeno una delle seguenti condizioni:

1. autorizzazione comunale ai sensi della L.R. n. 30/2000;
2. avvenuta richiesta di autorizzazione comunale ai sensi della L.R. n. 30/2000 e ss.mm.ii, fatto salvo successivo diniego.

Gli impianti che alla data di pubblicazione della presente direttiva risultano operare in tecnica digitale per la radiodiffusione televisiva terrestre, ivi compreso il sistema DVB-H, sono soggette alle presenti disposizioni qualora rispetto ad essi sussista almeno una delle condizioni di cui sopra.

Per gli impianti non in possesso di almeno uno dei requisiti sopra riportati e per gli apparati con potenza complessiva al connettore d'antenna non superiore a 2 Watt, si applicano le disposizioni previste dalla L.R. n. 30/2000 e dalla Delib.G.R. n. 1138/2008.

b) Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

Analogico: attuale sistema di radiodiffusione del segnale televisivo, che viene elaborato in forma continua e trasmesso via radio sotto forma di onda elettromagnetica.

Antenna: elemento radiante che costituisce, da solo o in combinazione con altri, il sistema radiante.

Digitale: termine che indica la natura numerica di un segnale, tv, radio, multimediale o la tipologia di un apparecchio predisposto alla creazione, archiviazione, trattamento e riproduzione di contenuti audio, video, fotografici, grafici, multimediali in genere.

DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld): sistema di diffusione televisiva in tecnica digitale per la trasmissione a terminali mobili o nomadici (smartphone, palmari e telefoni cellulari).

Impianto: sistema radiante per la diffusione dei segnali (programmi e servizi) televisivi, composto da una o più antenne, operante ad una specifica frequenza e presente su una determinata installazione.

Installazione (o postazione): struttura fisica di sostegno sulla quale è posizionato l'impianto quale, ad esempio: traliccio, palo, edificio, palo su edificio, ecc.

MUX (Multiplex o Bouquet): (Rete digitale terrestre) si tratta di un insieme di contenuti trasmessi sulla medesima frequenza (con il digitale in una singola frequenza grazie al multiplexing [Mux] è possibile incanalare un flusso digitale contenente diversi canali televisivi e servizi dati, quali la guida programmi ed i vari servizi interattivi).

Operatore di rete: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplexazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti.

Sito: località geografica in cui sono presenti una o più installazioni sede di impianti di diffusione radiotelevisiva.

Switch off: termine che indica la cessazione delle trasmissioni televisive terrestri in tecnica analogica.

Switch over: termine che indica la completa migrazione in tecnica digitale effettuata soltanto da parte di alcune emittenti (generalmente RAIDUE e RETE4). Per effetto dello switch over la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica convive con quella in tecnica digitale.

Titolare: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale e/o analogica, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplexazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti.

c) Autorizzazione

Preso atto che la transizione al digitale dovrà essere completata entro 6 mesi dalla data dello switch off (fase di sperimentazione), i titolari, in qualità di operatori di rete degli impianti di cui al punto a) commi 1 e 2, sono autorizzati a trasmettere in digitale in via transitoria, fino alla regolarizzazione ai sensi della presente direttiva.

I titolari degli impianti di cui al punto a) comma 1, che cessano l'attività e non riprendono, in qualità di operatori di rete, la diffusione in tecnica digitale, sono tenuti a darne comunicazione, nelle forme e nei modi di cui all'art. 6, punto 6.6 della Delib.G.R. n. 1138/2008.

Il titolare, in qualità di operatore di rete di cui alla lettera a) commi 1 e 2, ai fini dell'autorizzazione di cui al Capo II della L.R. n. 30/2000 dovrà provvedere a fornire:

Per gli impianti che effettueranno la transizione permanendo nello stesso sito:

1) se la transizione al digitale non comporta incremento dei livelli di campo elettrico in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere, entro 60 gg dal momento della riattivazione dell'impianto e comunque non oltre i 6 mesi della fase sperimentale, apposita comunicazione al Comune, ARPA ed AUSL territorialmente competenti, contenente:

- le schede D1 e D3, allegate alla presente direttiva, reperibili e scaricabili in formato digitale dal sito di ARPA nella sezione: ArpaWeb/Campi elettromagnetici/Utilità/Modulistica, alla pagina http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/cem/generale_1125.as.p, debitamente compilate;

- il progetto dell'impianto e relativa infrastruttura in scala 1:200 comprensivo di planimetria, prospetto quotato e fotografia;

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che attesti il suddetto non incremento dei livelli di campo elettrico rispetto all'autorizzazione in essere, nonché il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz."relativamente agli impianti oggetto della comunicazione.

L'autorizzazione si intende accolta qualora entro 30 giorni dal termine della fase sperimentale non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Autorità competente. In caso di necessità di integrazioni e/o chiarimenti il termine resta sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni. I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della ricezione delle integrazioni e/o chiarimenti richiesti.

Nel corso del procedimento, compreso l'eventuale periodo di sospensione, resta attiva la trasmissione del segnale televisivo terrestre in tecnica digitale.

Il diniego dell'autorizzazione, conseguente all'assenza dei requisiti necessari o al mancato riscontro alla richiesta di integrazioni e/o chiarimenti nei tempi previsti, comporta la cessazione dell'autorizzazione alla trasmissione.

2) se la transizione al digitale comporta incremento dei livelli di campo elettrico in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere, entro 60 gg dal momento della riattivazione dell'impianto e comunque non oltre i 6 mesi della fase sperimentale, il titolare in qualità di operatore di rete dovrà produrre apposita documentazione e oltre a quanto previsto precedentemente al punto 1), anche la valutazione di cui all'art. 6, punto 6.1, lettera e) della Delib.G.R. n. 1138/2008, corredata di cartografia localizzativi dell'impianto e dei punti di valutazione.

L'autorizzazione si intende accolta qualora entro 60 giorni dal termine della fase sperimentale non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Autorità competente. In caso di necessità di integrazioni e/o chiarimenti il termine resta sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni. I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della ricezione delle integrazioni e/o chiarimenti richiesti.

Nel corso del procedimento, compreso l'eventuale periodo di sospensione, resta attiva la trasmissione del segnale televisivo terrestre in tecnica digitale.

Il diniego dell'autorizzazione, conseguente all'assenza dei requisiti necessari o al mancato riscontro alla richiesta di integrazioni e/o chiarimenti nei tempi previsti, comporta la cessazione dell'autorizzazione alla trasmissione.

Per gli impianti che effettueranno la transizione con spostamento ad altro sito:

Sono ammesse transizioni di impianti di radiodiffusione del segnale televisivo terrestre con spostamento in altro sito alle seguenti condizioni:

a. il sito di destinazione è già esistente, rispetta i requisiti localizzativi della L.R. n. 30/2000, della Delib.G.R. n. 1138/2008 ed i vincoli del Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva vigente (PLERT)ove esistente;

b. il sistema radiante dell'impianto transitante deve essere ospitato su infrastrutture esistenti e già utilizzate per la diffusione;

c. le emissioni elettromagnetiche prodotte dagli impianti già presenti nel sito di destinazione non determinano situazioni di violazioni al D.P.C.M. 8 luglio 2003;

d. l'inserimento dell'impianto transitante nel sito di destinazione non deve determinare violazioni al D.P.C.M. 8 luglio 2003, tenuto conto della situazione preesistente e di eventuali altri contributi derivanti dal trasferimento di altri impianti.

Nei casi di transizione di impianti di radiodiffusione del segnale televisivo terrestre per i quali non ricorrano i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), si applicano le procedure previste per i nuovi impianti dalla L.R. n. 30/2000.

In presenza delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), si procede come segue:

1) se la transizione al digitale non comporta incremento dei livelli di campo elettrico in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere, entro 60 gg dal momento della riattivazione dell'impianto e comunque non oltre i 6 mesi della fase sperimentale, il titolare in qualità di operatore di rete dovrà produrre apposita comunicazione a Comune, ARPA ed AUSL, corredata da:

- le schede D1 e D3 nel caso in cui il sito di provenienza e di destinazione appartengano allo stesso Comune oppure le schede D2 e D3 nel caso contrario. Le schede D1, D2 e D3, allegate alla presente direttiva, sono reperibili e scaricabili in formato digitale dal sito di ARPA nella sezione: ArpaWeb/Campi elettromagnetici/Utilità/Modulistica, alla pagina: http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/cem/generale_1125.a sp, debitamente compilate;

- cartografia localizzativa del sito di destinazione in scala 1:2000;

- il progetto dell'impianto e relativa infrastruttura in scala 1:200 comprensivo di planimetria, prospetto quotato e fotografia,

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che attesti il suddetto non incremento dei livelli di campo elettrico rispetto all'autorizzazione in essere, nonché il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz." relativamente agli impianti oggetto della comunicazione.

In caso di dismissione di un impianto per trasferimento in altro sito, il titolare, in qualità di operatore di rete, dovrà provvedere ad inviare, contestualmente a Comune, ARPA e AUSL territorialmente competenti, la scheda D2 relativa al sito rilocalizzato, debitamente compilata.

L'autorizzazione si intende accolta qualora entro 60 giorni dal termine della fase sperimentale non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Autorità competente. In caso di necessità di integrazioni e/o chiarimenti il termine resta sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni. I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della ricezione delle integrazioni e/o chiarimenti richiesti.

Nel corso del procedimento, compreso l'eventuale periodo di sospensione, resta attiva la trasmissione del segnale televisivo terrestre in tecnica digitale.

Il diniego dell'autorizzazione, conseguente all'assenza dei requisiti necessari o al mancato riscontro alla richiesta di integrazioni e/o chiarimenti nei tempi previsti, comporta la cessazione dell'autorizzazione alla trasmissione.

2) se la transizione al digitale comporta incremento dei livelli di campo elettrico in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore alle 4 ore, si applica la procedura disciplinata dalla L.R. n. 30/2000 e dalla Delib.G.R. n. 1138/2008.

d) Catasto regionale

La documentazione presentata sarà ritenuta esaustiva ai fini della prima compilazione del catasto regionale previsto dall'art. 6-bis dalla L.R. n. 30/2000 ss.mm.ii e dall'6.5 della Delib.G.R. n. 1138/2008.

2. Impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica

Premessa

In attesa dell'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del decreto recante disposizioni in merito all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c e 7 della legge 36/2001, e considerato che la Delib.G.R. n. 1138/2008, in previsione del citato decreto, aveva soppresso il Capo IV "Impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica" della Delib.G.R. n. 197/2001, si rende necessario apportare al riguardo alcune modifiche integrative alla Delib.G.R. n. 1138/2008, anche in applicazione delle disposizioni statali.

La direttiva allegata alla Delib.G.R. n. 1138/2008, è pertanto integrata con le disposizioni di cui al presente punto 2.

a) Definizioni

Relativamente alle definizioni trovano applicazione, per quanto qui non previsto, quelle del D.M. 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”.

Corridoio di fattibilità: porzione di territorio, di adeguata dimensione, destinata ad ospitare la localizzazione degli impianti elettrici previsti nei programmi di sviluppo delle reti tale da consentire la localizzazione di un tracciato tecnicamente realizzabile, tenuto anche conto della necessaria ricerca del consenso dei proprietari dei suoli e delle opere interferite. Tale corridoio coincide con la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) di cui al D.M. 29 maggio 2008.

b) Procedure per l'individuazione dei corridoi di fattibilità

La Pianificazione territoriale provinciale (PTCP o piano stralcio), ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della L.R. n. 30/2000, individua i corridoi di fattibilità ambientale che comprendono i tracciati e le aree più idonee ove localizzare e quindi realizzare gli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Le procedure di formazione del PTCP o suo piano stralcio sono definite dall'art. 27 della L.R. n. 20/2000 e pertanto le forme di cooperazione e concertazione tra Province e Comuni sono garantite nell'ambito della conferenza di pianificazione.

La procedura di formazione e approvazione del PTCP o del suo piano stralcio può conseguentemente usufruire delle semplificazioni procedurali e la riduzione dei termini temporali conseguenti alla stipula di eventuali accordi di pianificazione.

Gli Esercenti presentano alla Provincia e ai Comuni interessati i rispettivi programmi di sviluppo, anche tramite la presentazione di elaborati semplificati che evidenzino le tipologie d'impianto ed i tracciati tecnicamente realizzabili, e concorrono al contempo alla costituzione del catasto delle linee e degli impianti, di cui all'art. 15 della L.R. n. 30/2000, quali elementi costitutivi del quadro conoscitivo. I successivi aggiornamenti di tali programmi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le procedure per tali aggiornamenti rientrano nella casistica di opere, interventi e programmi di iniziativa pubblica o privata avente rilevante interesse, di cui agli accordi di programma in variante alla pianificazione previsti all'art. 40 della L.R. n. 20/2000.

Il PTCP o piano stralcio definisce i corridoi di fattibilità delle infrastrutture elettriche relative ad impianti di AT ed MT il cui tracciato interessa il territorio di più Comuni ovvero di infrastrutture di interesse sovracomunale (es. cabine primarie).

Per le medesime infrastrutture di valenza locale il cui tracciato riguarda un unico territorio comunale, il Comune interessato individua nel proprio PSC, al momento della sua formazione, i corridoi di fattibilità; eventuali aggiornamenti di tali programmi possono essere recepiti nel PSC tramite accordo di programma.

Le Province ed i Comuni nella individuazione delle aree per gli impianti e le reti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, devono realizzare il miglior rapporto tra economicità del sistema elettrico e suo inserimento nel territorio nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge e dalla lettera d), punto 7, art. A-23 della L.R. n. 20/2000.

Nell'ambito dei corridoi di fattibilità non sono consentite nuove destinazioni d'uso che prevedano la permanenza di persone superiore a quattro ore giornaliere. Fino alla definizione delle fasce di rispetto nuove destinazioni urbanistiche in contrasto con tali disposizioni possono essere previste solamente nel rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 microTesla in applicazione del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Le tipologie costruttive degli impianti sono stabilite in coerenza con le caratteristiche del territorio, di pregio ambientale, di densità abitativa e vocazione urbanistica.

Per favorire la migliore individuazione dei corridoi, gli Enti locali mettono a disposizione degli Esercenti le informazioni contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione.

Tali corridoi costituiscono dotazione ecologica ed ambientale del territorio ai sensi dell'art. A-25 della L.R. n. 20/2000.

A seguito dell'individuazione del tracciato definitivo, in sede di autorizzazione di cui alla L.R. n. 10/1993, i corridoi di fattibilità sono sostituiti dalle fasce di rispetto di cui al D.M. 29 maggio 2008 e gli strumenti urbanistici vengono adeguati in tal senso.

c) Forme di consultazione dei gestori

Nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica la consultazione avviene di norma con le procedure di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 14 della L.R. n. 20/2000.

A tale fine le Province e i Comuni acquisiscono, nei rispettivi strumenti di pianificazione, le valutazioni e le proposte dei gestori in merito:

a) ai programmi pluriennali di sviluppo delle reti;

b) alla quantificazione di nuovi bisogni infrastrutturali (rete AT e dorsali MT) indotti dalle scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica e relativi strumenti attuativi.

d) Catasto regionale

È istituito presso la Provincia il catasto delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale e superiore a 15 kV. A tal fine gli Esercenti forniscono su supporto informatico, alle Amministrazioni provinciali, la mappa completa dello sviluppo delle reti georeferenziate sulla base della Carta Tecnica Regionale (CTR) 1:5000 corredato delle caratteristiche tecniche di ciascun impianto, della relativa fascia di rispetto e della distanza di prima approssimazione di cui al D.M. 29 maggio 2008.

Per le cabine di trasformazione devono essere altresì fornite le indicazioni relative alla potenza installata, anno di messa in esercizio, codice identificativo, coordinate georeferenziate e ubicazione (Via, n. civico e/o località) su supporto informatico.